



COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

Via Sant'Antonio, 1 – 07010 Monteleone Rocca Doria (SS)

Tel 079/925117 – Fax 079/925124 – email: ufficiotecnico@comune.monteleoneroccadoria.ss.it

Prot. 927 del 05/06/2017

Monteleone Rocca Doria, li 31-05-2017

N° 2 registro ordinanze

PULIZIA TERRENI INCOLTI E ABBANDONATI- ATTUAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 23/11 DEL 09/05/2017

IL SINDACO

RAVVISATA la necessità di attuare ogni possibile intervento utile a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, a prevenire gli incendi;

RAVVISATA altresì la necessità di garantire anche l'igiene e la salute pubblica per evitare il proliferare di insetti e parassiti vari;

ACCERTATO che diverse aree private site nel centro urbano, nella immediata periferia della città e nell'agro versano attualmente in totale stato di abbandono divenendo, oltreché ricettacolo di rifiuti, anche potenziali focolai di incendio;

CONSIDERATO che da tali situazioni in atto derivano pregiudizio per l'igiene, per la salute pubblica, per il decoro della città e per la salvaguardia dell'ambiente;

RITENUTO di dover eliminare tutti gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti da tale situazione;

ATTESA la necessità di adottare i provvedimenti opportuni e necessari al fine di prevenire situazioni di pericolo per la salute, l'igiene e l'incolumità pubblica;

VISTA la L. 353 del 21 novembre 2000;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTO l'art. 16 della legge 16/01/2003, n. 3;

VISTA la Delibera della G.R. n. 23/11 del 09/05/2017 - Prescrizioni Regionali Antincendio anno 2017-2019 e revisione 2017 e relativo allegato;

ORDINA

(Terreni e Fabbricati)

Entro e non oltre il 15 giugno del triennio 2017-2019 i proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, devono provvedere alla pulizia di tutte le aree private insistenti all'interno del centro abitato e prospicienti le strade vicinali che risultano essere occupate da cespugli e siepi incolte che possono considerarsi idonee a favorire incendi e pericolo per l'igiene e per la salute pubblica. In particolare:

- a) ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l'area limitrofa a strade pubbliche e lungo tutto il perimetro di proprietà, per una fascia di almeno 3 (tre) metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali;
- b) creare fascia parafuoco, con le modalità di cui al punto a) intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 5 (cinque) metri;
- c) realizzare una fascia arata di almeno 3 (tre) metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 (dieci) ettari e comunque nei lati prospicienti la viabilità;

- d) realizzare, se tali fondi sono contigui con le aree boscate, una fascia arata di almeno 5 (cinque) metri di larghezza lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) realizzare, se tali fondi sono inclusi nelle aree urbane periferiche, lungo tutto il perimetro di confine e con le modalità di cui al punto a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile aventi larghezza non inferiore a 5 (cinque) metri;

(Linee Elettriche)

Entro il 15 giugno del triennio 2017-2019 i proprietari e i gestori di elettrodotti provvedono ad eliminare tutti i possibili contatti di fronde con le linee elettriche nude, attraverso la adozione di accorgimenti tecnici che consentano, per tutto il periodo di cui all'art. 8 dell'Allegato alla Deliberazione della GR 23/11 del 09/05/2014, di mantenere un'area di sicurezza efficace. In particolare:

- f) per la media e bassa tensione, in presenza di conifere, eucaliptus, pioppi e salici, procedono al taglio a raso, per una larghezza complessiva pari a 5 metri; in presenza di altre essenze, intorno ai conduttori, creano un'area di protezione minima di 3 metri.
- g) I proprietari dei terreni non possono opporsi in alcun modo agli accessi ai fondi ed all'esecuzione dei lavori, promossi con richiesta formale inoltrata mediante raccomandata A.R. dal proprietario o gestore delle linee elettriche.
- h) I proprietari dei terreni che non consentano l'accesso alle aree entro 15 giorni, hanno l'onere di eliminare tutti i possibili contatti di fronde con le linee elettriche nude, attraverso la adozione di accorgimenti tecnici che consentano, per tutto il periodo di cui all'art. 8 dell'Allegato alla Deliberazione della GR 23/11 del 09/05/2014, di mantenere un'area di sicurezza efficace.
- i) Entro il 15 giugno i proprietari e i gestori di cabine elettriche, a palo o in muratura, se privi di dispositivi con spinterometro e scaricatore, provvedono alla ripulitura o inertizzazione della fascia ad esse circostanti per una larghezza o raggio non inferiore a 5 metri.

(Depositi di materiale infiammabile o combustibile)

- j) I rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- k) I proprietari e gestori di cui al comma precedente entro il 15 giugno del triennio 2017-2019, hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato.

(Strade e Pertinenze Stradali)

- l) L' A.N.A.S. S.p.A., le Amministrazioni ferroviarie, le Province, i Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere entro il 15 giugno del triennio 2017-2019 al taglio di fieno, cespugli, sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri;
- m) I Soggetti competenti ai sensi dell'art. 14 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada", provvedono alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo;

DISPONE

CHE

- l'Allegato alla Deliberazione della GR 23/11 del 09/05/2014 sia parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
- qualsiasi soggetto con compiti di Polizia Giudiziaria, nell'ambito delle rispettive competenze, è incaricata del controllo e del rispetto della presente ordinanza e pertanto

specificando che i trasgressori delle sopraindicate prescrizioni saranno puniti ai sensi dell'art. 10 Legge 353/2000;

- In caso di inadempimento, successivo all'accertamento della violazione della presente Ordinanza e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si provvederà d'ufficio all'esecuzione della pulizia dei lotti interessati con addebito delle spese a carico del trasgressore;
- Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune, affissa nei punti principali del territorio comunale;
- Che la presente Ordinanza sia trasmessa a:
 1. Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Sassari
 2. Provincia di Sassari
 3. ANAS
 4. ARST
 5. Stazione dei Carabinieri presso il Comune di Romana
 6. Stazione del Corpo Forestale competente per territorio
 7. Comando Compagnia Barracellare Comune di Romana

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza è valida per il triennio 2017-2019 in linea con la Deliberazione della GR 23/11 del 09/05/2014

